

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 04 del 05.10.2012

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la legge n. 135 del 7 agosto 2012;

VISTI lo Statuto, il Regolamento del personale ed il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'AGEA adottati con decreti interministeriali rispettivamente del 18.02.09, del 23.10.08 e del 02.05.08;

VISTO il D.M. del 11 luglio 2012 di nomina del Dr. Guido Tampieri a Direttore dell'AGEA;

VISTO il DPCM del 12 settembre 2012 di nomina del Dott. Guido Tampieri a Commissario Straordinario dell'Agea;

VISTO il regolamento (Ce) 885/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del Feasg e del Feasr;;

CONSIDERATO che si rende necessario ed improcrastinabile disciplinare puntualmente con un accordo scritto le attività delegate ai Centri di Assistenza Agricola da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3/bis del D.lgs n.165/99 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del combinato disposto dell'art.6, par.1 del Reg.(CE) n. 1290/2005 e dell'Allegato I del Reg. (CE) n. 885/2006;

VISTA la relazione presentata dal Titolare dell'Ufficio Monocratico concernente lo schema di Convenzione da formalizzare tra l'OP AGEA e i Centri di Assistenza Agricola per la delega agli stessi di alcune attività;

CONDIVISO quanto rappresentato sull'argomento nella relazione del Titolare dell'Ufficio Monocratico

DELIBERA

- di approvare il testo della convenzione nella formulazione presentata;
- di dare incarico al Titolare dell'Ufficio Monocratico di attuare i conseguenti atti amministrativi ed alla firma della Convenzione.


Il Commissario Straordinario
Dott. Guido Tampieri

Convenzione per le attività dei CAA

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2012 presso la sede di AGEA, Via Palestro,81, Roma – la dr.ssa Concetta LO CONTE , in qualità di titolare dell'Ufficio Monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di Organismo Pagatore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – CF 97181460581 P.Iva 06234661004, di seguito AGEA, domiciliato per la carica presso la sede dell'AGEA

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola _____ nel seguito anche C.A.A., - C.F. _____, che interviene al presente atto in persona del

VISTO

- a) l'art.3/bis del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina l'attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola(CAA);
- b) l'art.13, comma 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la messa a disposizione di tutte le amministrazioni, mediante i servizi del SIAN, dei dati contenuti nel fascicolo aziendale;
- c) l'art.2, comma 2, del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Riforma dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola";
- d) il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 marzo 2008, recante "Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale";
- e) il Regolamento (CE) n. 1290/05 del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modificazioni e integrazioni ed il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, "recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR", che definiscono, in particolare, i requisiti per il riconoscimento degli Organismi pagatori;
- f) il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, "sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" e

- successive modificazioni e integrazioni ed i Regolamenti (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, “recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e n.1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, “che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale” e successive modificazioni e integrazioni;
- g) il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, “che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003”, che prevede, tra l’altro, l’istituzione in ogni Stato membro di un sistema integrato di gestione e controllo e ne disciplina gli “elementi”;
- h) il Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27dicembre 1997, n. 449 “ ed il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”, che disciplinano l’istituzione dell’anagrafe delle aziende agricole nell’ambito del SIAN, e la struttura ed i contenuti del fascicolo aziendale;
- i) la Legge 7 agosto 1990 n° 241 recante “nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni con particolare riferimento alla Legge 18 giugno 2009 n° 69 recante “disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività in materia di processo civile”;
- j) il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- k) il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “codice dell’amministrazione digitale”, che, al capo VIII (artt.72 – 87), disciplina il sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione;
- l) la legge 6 aprile 2007, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria ed a comunicare in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all’AGEA e ai diretti interessati, anche tramite i CAA;

- m) il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2005, recante l'individuazione delle funzioni assegnate all'AGEA nella sua qualità di soggetto responsabile della gestione del SIAN ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del D.lgs n. 99/2004 e successive modificazioni e integrazioni
- n) la Legge 11 novembre 2005, n.231, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", con la quale è affidato all'AGEA il coordinamento e la gestione del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), da attuarsi mediante la costituzione di una società mista a partecipazione pubblica maggioritaria (la SIN s.r.l.);
- o) la legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che le richieste di contributi agricoli presentate agli organismi pagatori debbano contenere anche gli elementi utili a consentire l'aggiornamento del catasto terreni, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, al fine di risultare sostitutive delle dichiarazioni di variazione colturale da rendere al catasto stesso
- p) la legge 24 dicembre 2007, n. 247 art. 1 comma 66 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", che prevede che gli organismi pagatori siano autorizzati in sede di pagamento degli aiuti comunitari, a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione;
- q) la Legge 9 aprile 2009, n. 33, che all'articolo 8 ter disciplina l'istituzione del Registro nazionale dei debiti e le attribuzioni in materia in capo all'AGEA;
- r) il Decreto Legge n.5 del 9 febbraio 2012 convertito con Legge n.35 del 4 aprile 2012 con particolare riferimento all'art.14 ed all'art.25;.

CONSIDERATO CHE

1. per assicurare un corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni istituzionali, l'Organismo pagatore può, con apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3/bis del D.lgs n.165/99 incaricare il Centro di assistenza Agricola riconosciuto allo svolgimento di talune attività specificamente previste;

2. per assicurare un corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni istituzionali, l'Organismo pagatore può delegare, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1290/2005, altri organi o servizi amministrativi;
3. la delega di cui al Reg. CE 1290/2005 deve essere esercitata secondo le disposizioni di cui all'allegato 1, punto C del Reg. CE 885/2006;
4. l'aggiornamento del Sistema Integrato di gestione e Controllo e in particolare del fascicolo aziendale, integrato con i dati di cui all'art. 18, par.1 lettera c) e all'art.21 del Regolamento (CE) 1782/2003, ai sensi dello stesso art. 13 del d.lgs. n. 99/2004, può essere effettuato, oltre che dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del DPR 503/99, anche dai Centri di Assistenza Agricola (di qui in avanti CAA), sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi pagatori, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni;
5. al fine di disciplinare la trasmissione delle informazioni, di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 sopra citato, e di garantire adeguati livelli di sicurezza e di servizio, l'AGEA predispone, sulla base della normativa comunitaria e nazionale applicabile, specifiche regole e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati, che i soggetti delegati si impegnano ad adottare e rispettare;
6. per assicurare la coerenza e l'omogeneità delle modalità di aggiornamento del SIGC è necessario stabilire regole comuni valide per l'intero territorio nazionale;
7. la Società CAA _____ S.R.L. , riconosciuto con provvedimento regionale n. _____ del _____, è in possesso di tutti i requisiti minimi di cui al Capo II del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, così come risulta dal provvedimento regionale n. _____ del _____ 2012;
8. Il CAA è, ai sensi dell'art4, comma 3 D.Lgs.188/2000, responsabile “ *della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati*”;
9. il CAA opera sul territorio unicamente attraverso proprie strutture operative presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati al CAA stesso;
10. le condizioni della presente Convenzione sono in linea con la vigente normativa comunitaria in materia di delega di compiti degli Organismi pagatori, e specificamente con il Regolamento (CE) n. 885/2006 citato in premessa;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

(Premesse e definizioni)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - CAA: il soggetto rispondente ai requisiti di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, riconosciuto con provvedimenti regionali di cui al punto 7. delle premesse
 - Sedi (strutture) operative: le strutture, di cui al provvedimento regionale di riconoscimento succitato, mediante le quali il CAA svolge le proprie attività; presso le strutture operative sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati al CAA con la presente convenzione, dettagliati nei manuali di cui all'articolo 2 comma 3, nonché i siti ove sono ubicati gli archivi cartacei, se diversi dalle strutture operative stesse.

Articolo 2

(Compiti del CAA)

1. Al CAA sono delegate, secondo le modalità del Regolamento (CE) n. 885/2006 citato in premessa, l'acquisizione, la conservazione, la custodia e l'aggiornamento dei fascicoli aziendali, i cui dati confluiscono nel SIAN, nel rispetto delle disposizioni impartite da AGEA.
2. Il fascicolo aziendale contiene, in particolare, tutte le informazioni in forma alfanumerica e grafica concernenti la compagine e consistenza aziendale, richieste dalla normativa comunitaria in materia di Sistema Integrato di Gestione e controllo, nonché dalle norme nazionali di cui alle lettere k) e l) delle premesse. Il fascicolo contiene altresì le informazioni riferite al registro dei titoli e agli albi a cui l'azienda può essere iscritta.
3. E' compito del CAA:
 - a) assicurare l'identificazione univoca del produttore mandante, ai fini del pieno rispetto del paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 15 del reg. (CE) n. 73/2009,

- indispensabile ai fini dell'accettazione e registrazione a sistema delle domande di aiuto e/o dichiarazioni dallo stesso presentate;
- b) assicurare la sottoscrizione delle domande di aiuto, dichiarazioni e delle schede di validazione del fascicolo da parte del produttore mandante;
 - c) provvedere alla gestione delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dall'intestatario del fascicolo aziendale, per l'aggiornamento del Sistema Integrato di Gestione e controllo, incluse le fasi relative alla movimentazione dei registri ed albi a cui l'azienda partecipa, laddove specificamente delegate;
 - d) provvedere alla verifica, attestata da apposita check-list concordata con l'Organismo pagatore, della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente dei documenti da inserire nei fascicoli dei produttori, nonché garantire la perfetta identità dei dati registrati a sistema rispetto a quelli risultanti dai documenti cartacei acquisiti nel fascicolo, in conformità a quanto prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale.
4. Verificata la completezza delle informazioni derivanti dalle attività di cui al comma 3, è compito del CAA provvedere all'accettazione e registrazione a sistema delle domande di aiuto e/o dichiarazioni presentate dal produttore nell'ambito dei regimi di cui al Regolamento (CE) n. 1290/05 del 21 giugno 2005, e del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, nei limiti delle attività di competenza dell'Organismo pagatore.
 5. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai comma 3 e 4 è compito del CAA provvedere alla tracciatura di tutte le attività amministrative svolte, nonché alla verifica della correttezza delle attività svolte dai singoli operatori delle sedi operative, da parte di un responsabile di livello superiore, mediante apposite check-list;
 6. Gli atti e la documentazione di cui ai comma 3 e 4 devono essere custoditi con le modalità previste per la custodia dei fascicoli, così come descritte all'articolo 6, conformi a quanto prescritto alla normativa vigente in materia.
 7. Nello svolgimento delle attività delegate, il CAA deve garantire l'operatività delle proprie strutture operative in conformità del Regolamento (CE) n. 885/2006, assicurando:
 - la separazione degli incarichi
 - le procedure scritte
 - l'uso di *check-list*, secondo le modalità indicate da AGEA

- gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati.

Articolo 3

(I servizi a supporto delle sedi operative)

1. Al fine di ottimizzare l'efficacia delle attività delle sedi operative, le Parti si impegnano a cooperare per l'attuazione dei seguenti servizi specifici:

- a) la realizzazione di un sistema strutturato di comunicazione e divulgazione che consenta la diffusione tempestiva presso le strutture operative delle regole, delle istruzioni e dei manuali operativi;
- b) la pianificazione delle attività comprendente la definizione puntuale delle disponibilità di applicazioni informatiche e circolari applicative definite in tempi compatibili con i termini di realizzazione delle attività delegate;
- c) la definizione e realizzazione di un programma di formazione degli operatori delle strutture operative sul territorio, relativo alle procedure informatiche gestite dall'Organismo pagatore, e alla formazione tecnico/amministrativa;
- d) la realizzazione del monitoraggio delle attività delle strutture operative.

Articolo 4

(Impegni dell'Organismo pagatore)

1. Per l'efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente convenzione l'Organismo pagatore Asea si impegna a:

- a) disciplinare le modalità inerenti le diverse attività di monitoraggio da avviare;
- b) mettere a disposizione del CAA, in tempi compatibili con i termini di realizzazione delle attività delegate, i servizi informatici e di utilità volti a supportare le attività svolte nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2;
- c) mettere a disposizione del CAA, mediante servizi di cooperazione applicativa, i dati relativi alle aziende per le quali essi eseguono i compiti di cui all'art. 2 del DM 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che i dati stessi possono essere utilizzati dal CAA esclusivamente nei limiti del mandato conferito
- d) mettere a disposizione, in tempi compatibili con i termini di realizzazione delle attività delegate, apposite funzioni informatiche per la gestione dei mandati di cui al successivo

articolo 7, che i CAA sono tenuti ad acquisire ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni; dette funzioni sono caratterizzate dalla massima flessibilità ai fini della piena salvaguardia della volontà negoziale espressa da mandante e mandatario

- e) predisporre o aggiornare, in tempi compatibili con i termini di realizzazione delle attività delegate, le istruzioni operative;

Articolo 5

(Relazione annuale)

1. Il CAA ha l'obbligo di presentare all'Organismo pagatore Agea alla fine di ogni anno civile, un dettagliato resoconto sulle attività svolte, fornendo altresì le necessarie indicazioni atte a dimostrare l'adempimento dei propri compiti, con specifica menzione delle attività di monitoraggio e controllo delle proprie sedi operative e dell'esito delle stesse.

4. Il CAA è tenuto inoltre a presentare all'Organismo pagatore ulteriori relazioni sullo stato di attuazione delle attività affidate su specifica richiesta dell'Organismo pagatore stesso .

Articolo 6

(Obblighi del CAA)

1. Il CAA si impegna a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo aziendale, ivi comprese domande di aiuto e/o dichiarazioni, in modo da garantire:

- la sicurezza materiale dei documenti in essi contenuti ed ordinati con modalità tali da assicurare la possibilità, da parte dei competenti enti e organismi dell'Unione Europea, del MIPAAF, dell'Organismo di Certificazione designato ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (CE) n. 1290/05, dell'Organismo di coordinamento e dell'Organismo pagatore, di acquisire gli originali e/o copia di tutti gli atti in essi contenuti con un preavviso di 48 ore, pari a due giorni lavorativi. La documentazione va mantenuta a disposizione dell'Organismo pagatore anche successivamente alla scadenza del mandato di cui all'articolo 7, fino al termine che verrà stabilito da AGEA.
- la privacy e riservatezza delle informazioni acquisite nel sistema avendo cura di garantire la responsabilità dei propri operatori delle sedi operative
- la verifica congiunta con l'agricoltore dei dati inseriti a sistema.

2. Fatta salva la validità probatoria delle banche dati di altri enti pubblici e di quelli certificati direttamente dagli Organismi pagatori, in ipotesi di variazione delle informazioni contenute nei fascicoli dovranno essere inseriti negli stessi i documenti comprovanti le predette variazioni forniti dal produttore interessato o dalla pubblica amministrazione competente, laddove non sia possibile per gli Organismi pagatori reperirle in modalità telematica; dovrà essere altresì conseguentemente aggiornato il fascicolo elettronico.
3. Le informazioni registrate nel fascicolo elettronico restano utilizzabili dal produttore titolare del fascicolo, ai fini di qualsiasi adempimento dichiarativo nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Articolo 7

(Mandato)

1. Ai fini della costituzione, custodia, aggiornamento e gestione del fascicolo aziendale, ferma restando la competenza primaria delle Regioni e degli Organismi Pagatori in merito, il CAA opera sulla base di un mandato scritto del produttore, rilasciato ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il mandato è valido fino alla registrazione di un nuovo mandato ad altro CAA; deve comunque essere dimostrata la manifesta volontà del produttore di recesso al CAA mandatario precedente attraverso l'invio, tramite raccomandata A/R, di una comunicazione scritta di revoca; gli estremi della revoca devono essere inseriti nel sistema preliminarmente all'inserimento del nuovo mandato.
3. Il nuovo CAA mandatario registra a sistema gli estremi della revoca ed ha l'obbligo di inserire nel fascicolo aziendale copia della comunicazione, della revoca stessa, inviata dal produttore al CAA mandatario precedente.
4. Ai fini della salvaguardia della correttezza e continuità dell'attività amministrativa nell'ambito di ciascuna campagna di produzione, il nuovo mandato ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla registrazione a sistema dello stesso, che deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dal suo conferimento e resa disponibile a sistema al CAA mandatario precedente.
5. I nuovi mandati possono essere conferiti dal 1° gennaio al 30 novembre di ogni anno.
6. In pendenza di validità del mandato di cui al comma 1, sono inibite nel sistema SIAN le funzioni di aggiornamento, con riguardo esclusivamente al fascicolo aziendale, da parte di

soggetti diversi dal mandatario; sono viceversa consentite le funzioni di consultazione e di utilizzo dei dati dal fascicolo per altri adempimenti dichiarativi anche a soggetti diversi dal mandatario, purché abilitati secondo le regole indicate da AGEA.

7. Il CAA si impegna a garantire la registrazione nel SIAN del mandato, utilizzando le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d); in ipotesi di registrazione di un nuovo mandato conferito ad altro CAA, il CAA mandatario precedente garantisce, su richiesta scritta del produttore, la restituzione del fascicolo cartaceo al produttore stesso o **ad un suo procuratore speciale**, avendo cura di trattenere copia di tutta la documentazione in esso contenuta, ferma restando l'immutata validità probatoria delle informazioni certificate risultanti a sistema, contenute nel fascicolo elettronico.

Articolo 8

(Controlli ed impegni delle parti)

1. In esito alle verifiche effettuate, l'Organismo pagatore Agea dà atto che:
 - il CAA ha comunicato l'esatta ubicazione delle strutture operative, nonché i nominativi dei responsabili di ciascuna struttura; il CAA si impegna a comunicare all'Organismo pagatore Agea, entro 15 giorni, ogni qualsiasi eventuale variazione intervenuta nell'assetto delle proprie strutture operative
 - il CAA ha comunicato, con riferimento a ciascuna struttura operativa, l'adozione di un mansionario nel quale sono individuati i compiti e le responsabilità attribuiti a ciascun soggetto in organico nelle strutture stesse;
 - ciascuna struttura operativa è dotata delle apparecchiature e dei dispositivi idonei ad assicurare il collegamento telematico con il sistema informativo dell'Organismo pagatore conformi e compatibili a quelli indicati dall'Organismo pagatore stesso;
 - il CAA ha adeguato le proprie procedure inerenti la sicurezza dei sistemi informativi e delle apparecchiature utilizzate per interagire secondo gli standard e le regole di sicurezza comunicate dall'Organismo pagatore in applicazione di norme e disposizioni obbligatorie disposte dall'Unione europea; il CAA medesimo si impegna inoltre a garantire piena collaborazione nelle attività di monitoraggio e verifica attivate dall'Organismo pagatore Agea riguardanti la sicurezza IT;

- il CAA ha comunicato il nome del responsabile da esso designato per la gestione delle utenze, in capo al quale sono ascritte le responsabilità in merito alle verifiche dei corretti comportamenti degli utenti del sistema, previsti nella presente convenzione;
 - il CAA ha garantito che i responsabili e gli operatori del CAA medesimo e delle strutture operative siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni;
2. Il CAA prende atto che i dati del fascicolo aziendale, ivi comprese le domande di aiuto, dichiarazioni e, comunque, tutti i dati registrati nel SIAN in esecuzione degli impegni di cui alla presente convenzione, sono di proprietà dell'Organismo pagatore Agea, anche per i fini di semplificazione amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
 3. Il CAA si impegna ad assicurare ai produttori agricoli mandanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività svolte dal CAA medesimo in esecuzione della presente convenzione, nella forme e con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
 4. Il CAA si obbliga a rendere nota ai produttori l'esistenza di un sistema di controlli e relative sanzioni a carico dei produttori stessi, anche in applicazione della legge n. 898/86, nonché le conseguenze di dichiarazioni non veritiere o erranee, previste dalle norme comunitarie, nonché da quelle nazionali, civili e penali.
 5. Il CAA assume la responsabilità delle conseguenze derivanti dalle attività poste in essere dai CAA stessi in adempimento della presente convenzione.

Articolo 9

(Servizi informatici)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, il CAA si avvale dei servizi informatici e telematici resi disponibili dall'Organismo pagatore per la consultazione/aggiornamento dei dati disponibili nel sistema informativo, riferiti ai produttori mandanti, senza alcun onere a carico dell'Organismo pagatore.
2. In caso di tentativi di illecito accesso al Sistema l'Organismo pagatore potrà interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento. Il CAA riconosce sin d'ora all'Organismo pagatore, **in caso di comprovata responsabilità del CAA**, la possibilità di risoluzione di diritto, salvo risarcimento dei danni in favore dell'Organismo pagatore, del presente rapporto convenzionale.

Articolo 10

(Compatibilità di ruoli)

1. Il CAA si impegna a portare a conoscenza di tutto il personale utilizzato nell'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo pagatore, e comunque periodicamente all'inizio di ogni anno, situazioni di conflitto di interessi, ferma restando l'obbligatorietà dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del D.M. 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, quali partecipazioni finanziarie e patrimoniali che possano porli in situazioni di conflitto di interessi con la funzione svolta presso il CAA.
2. Le situazioni di conflitto emerse da tali comunicazioni possono essere considerate fattori significativi per la determinazione di situazioni di rischio per l'individuazione del campione di aziende soggette a controllo e possono, altresì, essere motivo per l'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo articolo 14.

Articolo 11

(Controlli)

1. Il CAA prende atto e accetta che i produttori mandanti, intestatari di un fascicolo aziendale e/o richiedenti benefici, siano soggetti ai controlli amministrativi ed in loco disposti dai competenti enti e organismi dell'Unione Europea, dal MIPAAF, dall'Organismo di Certificazione designato ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (CE) n. 1290/05, dalle Regioni e Province autonome, dall'Organismo di coordinamento e dagli Organismi pagatori in applicazione del SIGC, della normativa comunitaria e nazionale vigente.
2. Qualora in esito ai controlli di cui al presente articolo siano evidenziate nei fascicoli controllati presso un determinata sede operativa, in misura non inferiore al 5%, irregolarità tali da inficiare la regolarità degli atti amministrativi predisposti sulla base dei dati dei fascicoli stessi, l'Organismo pagatore può comunque, fermo restando quanto previsto agli articoli 9 e 14, inibire la funzionalità della sede operativa stessa.
3. Le parti convengono sin da ora che costituisce grave irregolarità ai fini dell'applicazione del comma 2, l'inadempimento dell'obbligo di assicurare la corretta identificazione del produttore previsto all'art.2, comma 3, lettera a) e la mancata sottoscrizione di domande di aiuto, dichiarazioni, schede di validazione del fascicolo aziendale da parte del produttore mandante.

4. Qualora in esito ai controlli di cui al comma 2 emerga il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero dei requisiti richiesti per essere parte della presente convenzione, è riconosciuta all'Organismo Pagatore Agea la facoltà di diffidare la struttura competente a regolarizzare la propria posizione entro un termine non inferiore a sessanta giorni e, in caso di mancata regolarizzazione ovvero in caso di irregolarità non sanabili, la facoltà di inibire l'attività della struttura interessata.
5. L'Organismo pagatore definisce con proprie istruzioni le modalità di esecuzione dei controlli di cui al presente articolo.

Articolo 12

(Durata)

1. La presente Convenzione ha durata di 1 anno a decorrere **dal 1 gennaio 2012**; potrà essere rinnovata per un ulteriore anno con modalità che saranno definite d'intesa tra le parti, almeno un mese prima della scadenza stessa.

Articolo 13

(Corrispettivi)

1. Per ogni fascicolo aziendale costituito e detenuto dalle strutture operative sul territorio per il quale l'azienda mandante abbia presentato, entro il 31 dicembre 2012, almeno una domanda, dichiarazione o denuncia predisposta sulla base dello stesso fascicolo aziendale, sarà corrisposto il compenso forfetario di € 12,36 (dodici//36), IVA compresa, così come concordato nella convenzione stipulata con AGEA Coordinamento;
2. L'AGEA Coordinamento ha commisurato il corrispettivo di cui al comma 1 ad un plafond di spesa calcolato in base ad un numero massimo di n. 1.400.000 fascicoli aziendali previsto a livello nazionale; in ipotesi di superamento di tale numero massimo, si procederà ad una riduzione percentuale lineare del corrispettivo unitario di cui al comma 1.
3. Il fascicolo è validamente costituito quando risulti inserito nelle banche dati del SIAN e gestito nel rispetto delle circolari e delle disposizioni.
4. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà liquidato da AGEA entro il 31 marzo 2013 sulla base dei dati relativi ai fascicoli aziendali presenti nel SIAN alla data del 31 dicembre 2012, previa presentazione di fattura da parte del CAA.

5. Ai fini dell'emissione della fattura di cui al comma 1, l'Organismo pagatore AGEA comunica al CAA, il numero dei fascicoli individuati da AGEA secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
6. La definizione dei corrispettivi di cui ai commi precedenti è subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, agli esiti dei controlli di cui all'articolo 11 ed alla verifica dell'eventuale applicabilità delle penali contrattuali di cui all'articolo 14.
7. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di cui al presente articolo, il CAA dovrà prestare a favore dell'Organismo pagatore una cauzione di importo pari al 10% dell'importo fatturato a garanzia dell'esatto adempimento delle attività di cui alla presente convenzione.
8. La cauzione verrà restituita o svincolata solo a seguito del definitivo appuramento, da parte dei competenti Servizi della Commissione Europea, della correttezza delle spese erogate sulla base delle attività eseguite dal CAA ai sensi della presente convenzione.

Articolo 14

(Penali)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo 8, le responsabilità e penali contrattuali di carattere generale di cui al presente articolo non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori specifici danni connessi a particolari comportamenti posti in essere dal CAA nell'espletamento delle attività delegate in forza della presente convenzione nei confronti dei produttori mandanti e dell'Organismo Pagatore.
2. Il CAA risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
3. Per i procedimenti di controllo e per l'applicazione delle penali contrattuali previste nei successivi comma 4, 5, 6, 7 e 8 sono stabiliti i seguenti presupposti:
 - a) il riferimento per l'effettuazione dei singoli procedimenti di controllo è la struttura operativa;
 - b) il processo di controllo ha per oggetto il riscontro di irregolarità nel fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, anche in considerazione delle eventuali conseguenze sugli ulteriori procedimenti amministrativi derivati dallo stesso ed i requisiti organizzativi e di funzionamento delle sedi operative del CAA indicati all'articolo 8.
4. La eventuale applicazione di penali contrattuali, comunque comminate al CAA titolare della convenzione, è pertanto rapportato a ciascun procedimento di controllo. Le penali contrattuali da applicare si articolano in (allegato "Penali contrattuali").

- a) penale proporzionale al numero delle irregolarità riscontrate nel corso del procedimento
- b) penale consistente nel mancato pagamento di tutti i fascicoli aziendali gestiti dalla struttura controllata;
- c) decadenza della sede operativa, in aggiunta alla penale descritta al precedente punto b.

5. In caso di accertamento di irregolarità, in esito ai controlli di cui all'articolo 11, l'Organismo Pagatore:

- a) se in base alle modalità definite ai sensi dell'articolo 11, comma 5, si tratta di irregolarità sanabili, diffida il CAA ad adempiere entro un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni.
- b) se in base alle modalità definite ai sensi dell'articolo 11, comma 5, si tratta di irregolarità non sanabili, comunica al CAA la propria volontà di dare applicazione alle Penali Contrattuali, riconoscendo al CAA il diritto di fornire le proprie osservazioni e o deduzioni nel termine non inferiore a 30 giorni.

Trascorso inutilmente il termine di cui alla precedente lettera a) ovvero all'esito del contraddittorio con il CAA di cui alla precedente lettera b), l'Organismo pagatore provvede al calcolo delle Penali contrattuali e adotta i relativi provvedimenti; nel secondo caso, trascorso inutilmente il termine di 60 giorni, l'Organismo pagatore applicherà le penali previste nell'allegato "Penali contrattuali".

6. Nel caso in cui le irregolarità di cui al comma 5 siano riscontrate in misura superiore al 5% secondo quanto stabilito dall'allegato alle "Penali contrattuali", si determina la dichiarazione di decadenza di una struttura operativa; qualora tale fattispecie si verifichi in un numero di strutture operative del CAA uguale o superiore al 10% del totale delle strutture stesse, ovvero le irregolarità riguardino un numero di fascicoli uguale o superiore al 10% di quelli complessivamente gestiti dal CAA, l'Organismo pagatore farà valere, con atto motivato preventivamente comunicato alla controparte, la risoluzione di diritto della presente convenzione.

7. Ai fini della applicazione del precedente comma 5, l'inadempimento dell'obbligo di provvedere alla corretta identificazione del produttore nonché della sottoscrizione della domanda di aiuto, dichiarazioni e schede di validazione previsti all'art. 2 comma 3 lettera a), lettera b), costituisce una irregolarità non sanabile.

8. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, qualora l'Organismo pagatore sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del CAA, la stessa provvederà a rivalersi sulla garanzia di cui all'articolo 5 del DM 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sui compensi eventualmente maturati, fino a concorrenza dell'onere sopportato, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.

9. Qualora, in sede di appuramento e liquidazione dei conti da parte dei competenti servizi dell'Unione europea, vengano dalla stessa effettuate correzioni finanziarie, anche mediante riduzione degli anticipi, a carico dell'Organismo pagatore, per spese effettuate oltre i termini comunitari o per altre cause, e qualora tali riduzioni siano imputabili all'attività svolta dal CAA, l'Organismo pagatore provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa, di cui all'articolo 18, prestata dal CAA stesso, nonché sui compensi eventualmente maturati, fino alla concorrenza dell'importo derivante dall'errore procurato, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.

10. Nei casi previsti ai comma 8 e 9, l'Organismo pagatore si impegna, contestualmente all'insorgere della contestazione, a darne immediata notizia al CAA onde consentire allo stesso ogni utile difesa.

11. Qualora al CAA venga, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del DM 27 marzo 2008, revocato il riconoscimento per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dalla Regione, dall'Organismo di coordinamento o dall'Organismo pagatore, ovvero il CAA cessi di operare a seguito di scissione, cessata attività, ecc., il rapporto convenzionale è risolto a totale danno del CAA.

12. Nelle istruzioni emanate da AGEA, sono definite le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti interessati il regolare svolgimento dell'iter delle pratiche connesse al proprio fascicolo aziendale, a seguito di provvedimenti di revoca e di sospensione nei confronti del CAA.

Articolo 15

(Impegni ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006)

1. Il CAA riconosce che la sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione espressa della delega, da parte dell'Organismo pagatore, dei compiti di cui all'articolo 2.

2. Il CAA si impegna pertanto, in osservanza di quanto disposto all'allegato I del Regolamento (CE) n. 885/2006 in materia di delega, per quanto applicabile ai compiti delegati, a dare periodica conferma esplicita all'Organismo pagatore di essere in grado di espletare i compiti ad esso delegati, illustrandone i mezzi utilizzati.

3. Per i fini di cui al comma 2, il CAA si obbliga in particolare a trasmettere all'Organismo pagatore, entro il 30 novembre di ciascun anno, il certificato annuale di conferma di cui al comma 2.

4. La mancata ottemperanza al disposto dei precedenti commi comporta la responsabilità del CAA ai fini di quanto stabilito all'articolo 18 nonché la mancata corresponsione del corrispettivo di cui all'art. 13.

Articolo 16

(Modifiche)

1. L'Organismo pagatore, si riserva di modificare le proprie istruzioni operative, in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici idonei, a proprio giudizio, a migliorare il servizio sia in termini di tempestività, sia di qualità dello stesso; il CAA si impegna ad accettare le suddette modifiche.

2. L'Organismo pagatore si riserva, inoltre, di estendere, previo accordo tra le parti, l'oggetto della presente convenzione, in caso di sopravvenute integrazioni della regolamentazione comunitaria che impongano nuove misure o che integrino o modifichino le precedenti.

Articolo 17

(Recesso unilaterale)

1. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione. La facoltà di recesso del CAA è, comunque, subordinata alla conclusione della gestione delle attività in corso ed alla messa a disposizione dell'Organismo pagatore di tutta la documentazione acquisita.

Articolo 18

(Garanzie)

1. Alla stipula della presente convenzione il CAA deve depositare presso l'Organismo pagatore apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di garantire danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dell'attività sia all'Organismo pagatore che agli utenti del servizio. L'assicurazione deve prevedere la relativa copertura per l'intera durata del rapporto contrattuale e per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stesso. L'importo minimo da assicurare è pari a € 2.065.827,60 (duemilionesessantacinquemilaottocentoventisette//60).

2. Il CAA, nel rispetto dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, deve garantire, in ipotesi di eventi che provochino il temporaneo ridimensionamento della garanzia prestata, l'immediato reintegro della copertura minima di cui al comma 1.

Articolo 19

(Spese contrattuali)

1. Le spese di copia, bollo e le altre inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico del CAA.
2. Il presente atto è redatto in 3 (tre) copie originali su carta legale di cui due per l'Organismo pagatore ed una per il CAA.

Articolo 20

(d.lgs 196/03 Codice sulla Privacy)

1. Secondo quanto disposto dal Documento Programmatico sulla Sicurezza di AGEA, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.41 del 30 marzo 2011, l'OP AGEA provvede alla nomina dei responsabili del procedimento del CAA; con apposita deliberazione del Presidente di AGEA vengono indicati gli elenchi dei responsabili dei procedimenti e nelle nomine sono presenti i trattamenti affidati e le relative istruzioni per la tutela dei dati personali .
2. Il CAA si impegna al rispetto di tutte le norme del Codice della Privacy.

Articolo 21

(INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai fini del presente rapporto convenzionale, informa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali e le informazioni degli Interessati sono utilizzate per l'attuazione delle convenzioni e/o dei rapporti contrattuali tra le parti e per l'adempimento delle disposizioni comunitarie e nazionali .
2. In particolare:
Il trattamento dei dati personali già acquisiti o che saranno richiesti o comunicati dagli Interessati e da terzi è effettuato per le seguenti finalità:
 - adempimenti di legge connessi a norme comunitarie e nazionali, norme civilistiche, fiscali, contabili;
 - alla gestione amministrativa del rapporto;
 - agli adempimenti degli obblighi contrattuali;
 - comunicazioni in merito alle funzioni istituzionali dell'Agenzia, ai rapporti in essere tra le parti ed ai servizi di interesse per le finalità perseguite.

3. Il trattamento avverrà con sistemi manuali, cartacei e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Agea e con impegno da parte degli Interessati di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

4. I dati personali trattati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni istituzionali e funzionali nell'ambito dell'esecuzione delle finalità perseguite, verranno comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.

5. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali, e non saranno diffusi se non nei casi e nei modi previsti dalla legge.

6. Il conferimento da parte degli Interessati dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei trattamenti.

7. In caso di rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all'esecuzione del rapporto o dell'operazione, ovvero l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all'esecuzione delle stesse.

Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00185 ROMA.

Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente:

<http://www.agea.gov.it>

Presso la sede dell'Agenzia è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, nei confronti degli Interessati è previsto, tramite apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica privacy@agea.gov.it, l'esercizio di alcuni diritti, in particolare di:

- a. conoscere l'esistenza o meno di dati personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- b. essere informati sul Titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- c. verificare l'esattezza dei dati che li riguardano, chiedere l'integrazione o l'aggiornamento o la rettificazione;
- d. chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano;
- e. opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;

- f. opporsi all'invio di materiale e comunicazioni diverse dal compimento di sondaggi e controlli istituzionali.

Roma, li

Per l'AGEA

Per la Società

Allegato “Penali contrattuali”

1. Le pratiche soggette a verifica nel corso dei procedimenti di controllo possono essere individuate attraverso due distinte modalità comunque sulla base di una percentuale predefinita:
 - a. campione statistico, generato automaticamente attraverso l’attivazione di una procedura basata sull’analisi del rischio.
 - b. scelta casuale.
2. In relazione ai risultati dei controlli di cui al precedente punto 1. si dichiara la decadenza della struttura operativa, ai sensi dell’articolo 14, comma 6 della Convenzione, qualora il numero delle irregolarità riscontrate risulti maggiore rispetto al 5% del totale degli elementi controllati componenti i fascicoli aziendali selezionati a campione, considerando il risultato del valore percentuale come numero intero, approssimato al numero intero superiore.
3. Qualora il numero delle irregolarità riscontrate risulti minore o uguale rispetto al 5% del totale degli elementi controllati componenti i fascicoli aziendali selezionati a campione (considerando sempre il risultato del valore percentuale come numero intero, approssimato al numero intero superiore), non si incorre nella dichiarazione di decadenza della struttura operativa, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della Convenzione, ma si applica una penale pecuniaria con le modalità appresso indicate.

Detto **i** il numero delle irregolarità riscontrate, **P** il numero delle pratiche gestite dalla struttura, **v** la somma unitaria spettante per pratica e **T** l’importo totale erogabile in assenza di irregolarità, derivante dal prodotto **v** con il numero di pratiche gestite **P**, la penale **S** viene così determinata:

se i ≤ 1,0 % del campione selezionato, non si applica alcuna penale
se i > 1,0 % e < 3% del campione selezionato, si applica una penale pari al 10% di T S = 10% x T
se i > 3% e < 4% del campione selezionato, si applica una penale pari al 25% di T S = 25% x T
se i > 4% e ≤ 5% del campione selezionato, si applica una penale pari al 50% di T S = 50% x T

La penale (**S**) così determinata, viene, quindi, maggiorata in funzione delle pratiche gestite dalla struttura (**P**) con riferimento alla successiva tabella:

con valori di **P** sino a 200 di un ulteriore 100% di **S**;
con valori di $201 > \mathbf{P} \leq 500$ di un ulteriore 70% di **S**
con valori di $501 > \mathbf{P} \leq 1000$ di un ulteriore 50% di **S**
con valori di $1001 > \mathbf{P} \leq 2000$ di un ulteriore 30%
con valori di $\mathbf{P} > 2000$ non si dà luogo ad alcuna maggiorazione.